



## Il trattamento delle perdite nelle società cooperative

di Raffaele Marcello<sup>(\*)</sup> e Fabrizio G. Poggiani<sup>(\*\*)</sup>

**Nelle società cooperative nessuna norma dispone specificamente sulla riduzione del capitale sociale e non si ravvisano elementi per disattendere l'orientamento dottrinario, secondo il quale la variabilità del capitale esonererebbe gli enti mutualistici dal rispetto delle disposizioni previste nelle società lucrative per la riduzione del capitale per perdite oltre un terzo o al di sotto del minimo legale.**

**L'unica vicenda giuridica rilevante in ordine all'integrità del capitale è la perdita totale dello stesso, che costituisce causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-duodecies del codice civile a meno che non si proceda all'azzeramento delle perdite e al ripristino del capitale minimo da parte dei soci.**

### 1. Premessa

La riforma del diritto societario<sup>1</sup> ha previsto per le società cooperative (artt. 2511 e seguenti del codice civile) il regime unico della **responsabilità limitata** (art. 2518 del codice civile), in base al quale per le obbligazioni sociali **risponde soltanto la società con il suo patrimonio**,

<sup>(\*)</sup> Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

<sup>(\*\*)</sup> Ragioniere commercialista in Pistoia - Pubblicista - CFP Consulting.

<sup>1</sup> D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, integrato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

con esclusione della responsabilità sussidiaria dei soci, anche in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento (art. 2545-terdecies del codice civile).

Per effetto dell'art. 2524 del codice civile, inoltre, **il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito** con la conseguenza che lo stesso è "variabile" in ossequio al principio della "porta aperta"<sup>2</sup> e modificabile pertanto senza obblighi formali<sup>3</sup>.

Appare evidente, quindi, che la disciplina delle perdite prevista per le società di capitali<sup>4</sup> non è specularmente applicabile alle società cooperative per una serie di considerazioni:

1. l'ammissione di nuovi soci non importa la modificazione dell'atto costitutivo (art. 2524, comma 2, del codice civile);
2. il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e pertanto esso è variabile e modificabile senza obblighi formali (art. 2524, comma 1, del codice civile)<sup>5</sup>;

<sup>2</sup> Sancendo in tal modo la necessità di una partecipazione più ampia e diffusa, a conferma della struttura democratica delle società cooperative.

<sup>3</sup> Di conseguenza i soci convocati per la ricostituzione dello stesso potranno deliberare con le modalità e con i *quorum* tipici dell'assemblea ordinaria. Cfr. A. Miele, *Capitale azzerato per perdite di esercizio: quali conseguenze per le cooperative?*, in "Cooperative e Consorzi" n. 1/2008, pag. 19.

<sup>4</sup> Artt. 2433, comma 3, 2446 e 2447 del codice civile per le società per azioni e artt. 2478-bis, comma 5, 2482-bis e 2482-ter del codice civile per le società a responsabilità limitata.

<sup>5</sup> Secondo G.A.M. Trimarchi, *Le nuove società cooperative*, Ipsoa, 2004, pag. 77, tale circostanza "... vuol significare, inoltre, che la cooperativa del tipo s.p.a. non necessita

3. il valore nominale dell'azione o della quota di sottoscrizione non può essere inferiore a 25 euro (art. 2525, comma 1, del codice civile)<sup>6</sup>.

## 2. La funzione del capitale sociale nelle cooperative

Prima di analizzare la disciplina inerente le perdite del capitale sociale nell'ambito delle società cooperative, appare utile comprendere, stante il mancato conseguimento degli intenti lucrativi, quale sia la **reale funzione del capitale sociale**<sup>7</sup>, con particolare riferimento alla circostanza se lo stesso sia posto o meno a tutela dei terzi<sup>8</sup>.

Il capitale sociale delle cooperative assolve ad una **funzione organizzativa** nell'interesse dei soci molto più attenuata di quella presente (e necessaria) nelle società lucrative (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), in quanto il capitale sociale, negli enti mutualistici, costituisce il mero parametro per la definizione di taluni diritti patrimoniali (dividendi, *in primis*)<sup>9</sup> e rappresenta il limite di riferimento, contestualmente alle altre poste del patrimonio netto, per accertare periodicamente, in base al bilancio d'esercizio, se la cooperativa ha conseguito utili o ha subito perdite<sup>10</sup>.

dell'indicazione del capitale nell'ammontare minimo di 120.000,00 euro ...”.

<sup>6</sup> Né per le azioni superiore a 500 euro. Cfr. F.G. Poggiani, *Le nuove società cooperative*, Euroconference, 2007, pag. 140.

<sup>7</sup> “... Il capitale ... [nelle società per azioni] rappresenta una differenza minima positiva tra attivo e passivo, e pertanto individua un valore economico a tutela dei creditori della società ..., nelle cooperative il capitale sociale non assume tale valenza, sia per i soci sia per i creditori ...”. Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Raccomandazione in tema di copertura delle perdite nelle società cooperative*, Commissione Cooperative, maggio 2003, pag. 7. Il documento è commentato da R. Mosconi, *La società cooperativa*, Il Sole-24 Ore, 2004, pag. 139 e da U. Zanetti, *La copertura delle perdite nelle società cooperative*, in “Cooperative e Consorzi” n. 4/2003, pag. 250.

<sup>8</sup> Cfr. F.G. Poggiani, *Le nuove società cooperative*, op. cit., pag. 141; E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in “Cooperative e Consorzi” n. 7/2010, Insetto, pag. IV.

<sup>9</sup> “... opera in misura limitata poiché i diritti amministrativi dei soci cooperatori non sono commisurati alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ma sono eguali per ogni socio (voto “capitario”)”. Cfr. B. Pagamici, *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003)*, Gruppo Editoriale Esselibri, 2003, pag. 270.

<sup>10</sup> Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, op. cit., pag. IV.

La **funzione produttivistica** in tali enti è meramente eventuale a causa dell'irrisorietà del capitale minimo. Alle probabili necessità suppliscono altri fattori come la partecipazione attiva dei soci all'impresa sociale, la misura in cui essi offrono alla stessa “occasioni di incremento”, la capacità di produzione o di consumo o di lavoro, la forza della solidarietà cooperativa, la corresponsione delle prestazioni accessorie, eccetera.

La **funzione di garanzia dei creditori sociali** appare invece svuotata a causa della variabilità del capitale sociale dal momento che lo stesso, non essendo determinato in un ammontare prestabilito, può aumentare o diminuire in conseguenza dell'entrata o dell'uscita dei soci.

Il capitale sociale delle cooperative ottempera altresì ad una **funzione vincolistica** che si concretizza attraverso il rispetto di due doveri: quello di appostare al passivo dello stato patrimoniale “... una voce ideale pari alla somma dei valori imputati a capitale dei conferimenti in tutto o in parte eseguiti ...” e quello di “... sottoporre ad **eterovalutazione** da parte dei revisori contabili le entità (diverse dal denaro) oggetto del conferimento ...”<sup>11</sup>.

A tale funzione, deve aggiungersi la **disciplina in “surroga” delle riserve** costituite nelle società cooperative, che risulta essere più stringente rispetto a quella prevista per le società lucrative<sup>12</sup>, a partire dalla destinazione del 30% degli utili netti annuali alla riserva legale<sup>13</sup>, di cui al comma 1, dell'art. 2545-*quater* del codice civile, in aggiunta alle altre riserve indivisibili che non possono essere mai distribuite ai soci, neppure in caso di scioglimento<sup>14</sup>, ma che possono essere utilizzate, in ultima analisi, per le coperture del-

<sup>11</sup> Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, op. cit., pag. IV.

<sup>12</sup> Tale disciplina, formalmente più severa, si spiega con la variabilità del capitale sociale e con la preoccupazione del legislatore di compensare la potenziale esiguità dello stesso attraverso un maggior prelievo degli utili netti da destinare a riserva.

<sup>13</sup> La relativa destinazione (art. 11 della L. n. 59/1992) è obbligatoria in presenza di un risultato positivo di bilancio e quindi deve essere realizzata anche in presenza di perdite pregresse per le quali l'assemblea delibera la copertura. Cfr. S. Giordano, *Il bilancio delle società cooperative*, Maggioli, 2010, pag. 401.

<sup>14</sup> Tale limite è stato introdotto per evitare che il principio della porta aperta “in uscita” possa determinare esodi in massa nelle situazioni di prosperità o nell'imminenza di una situazione di crisi. Cfr. B. Pagamici, *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003)*, op. cit., pag. 144.

le perdite sociali, ai sensi dell'art. 2545-*ter* del codice civile.

### 3. La riduzione del capitale (per perdite)

Come le società di capitali, le cooperative sono estremamente interessate al mantenimento e/o alla **riduzione del capitale sociale**, pertanto, stante la necessità di tutelare soprattutto i creditori sociali, non sussiste alcuna preclusione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2445 del codice civile (per cooperative S.p.a.) o all'art. 2482 del codice civile (per cooperative S.r.l.), per cui la cooperativa potrà procedere a ridurre il capitale mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante restituzione dello stesso<sup>15</sup> o ancora attraverso il trasferimento a riserve disponibili di un importo pari alla riduzione del capitale medesimo<sup>16</sup>.

Va da sé che non può procedersi a tale tipo di riduzione qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società risulti superiore ad un quarto (art. 2545-*quinquies*, comma 2, del codice civile).

La riduzione del capitale sociale può realizzarsi oltre che per scelta "volontaria" anche per il concretizzarsi di **perdite sociali** che possono intaccare altresì le riserve precedentemente costituite. Tale situazione e la conseguente insufficienza dell'attivo patrimoniale comporta, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2545-*duodecies* del codice civile, lo scioglimento dell'ente e rappresenta il presupposto per la liquidazione coatta amministrativa.

Appare, allora, necessario valutare se si rendono applicabili le disposizioni al riguardo previste per le società di capitali.

Si può, quindi, sicuramente affermare che, ai sensi degli artt. 2433 e 2478-*bis*, comma 5, del codice civile, non possono essere distribuiti di-

<sup>15</sup> "Ciò non significa affatto che sia concessa una facoltà di riduzione del capitale esercitabile *ad libitum* trattandosi, invece, con tutta evidenza, di una facoltà che può essere esercitata solo in presenza di determinati presupposti, previsti dalla legge". Così si esprime Trib. Palermo, 16 dicembre 1989 (decr.).

<sup>16</sup> A differenza delle altre due modalità, l'imputazione a riserva del capitale sociale volontariamente ridotto non determina una riduzione del patrimonio netto che al contrario rimane immutato. Cfr. D. Fico, *Le operazioni sul capitale sociale nella s.p.a. e nella s.r.l.*, Giuffrè, 2010, pag. 137.

videndi (e neppure ristorni) fino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita realizzata. Ed inoltre, "nulla osta" affinché si possa adottare, in via generale, la disciplina indicata negli artt. 2446 e 2482-*bis* del codice civile, a tutela dei terzi e degli stessi soci, mitigando però l'applicazione con le disposizioni dettate in tema di cooperative.

In effetti, gli amministratori e, nel caso di loro inerzia, i sindaci dovranno convocare "senza indugio"<sup>17</sup> l'assemblea per le opportune deliberazioni in ordine alla copertura delle perdite e per la conseguente, quanto eventuale, riduzione del capitale sociale o suo ripristino, se il valore del "patrimonio netto" risulta inferiore ai 2/3 del capitale sociale, mentre sono da **ritenere incompatibili** con la disciplina degli enti mutualistici, le disposizioni contenute nei commi 2 e 3, dell'art. 2446 del codice civile e dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2482-*bis* del codice civile, nella consapevolezza che, comunque, la riduzione eventuale del capitale sociale non comporta modifica dell'atto costitutivo<sup>18</sup>.

Sicché, **non sono applicabili** nemmeno le disposizioni contenute negli artt. 2447 e 2482-*ter* del codice civile aventi ad oggetto gli obblighi in presenza di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto per il capitale delle cooperative non è previsto alcun valore nominale minimo; tale assunto è corroborato dallo stesso art. 2545-*duodecies* del codice civile che, trattando le cause di scioglimento, non rinvia al numero 4) dell'art. 2484 del medesimo codice.

Una questione particolarmente delicata si presenta, invece, nell'ipotesi in cui la perdita d'esercizio azzeri totalmente il capitale, vale a dire quando le perdite d'esercizio (comprese quelle

<sup>17</sup> Ovvero, ex art. 2631 del codice civile, entro 30 giorni dalla conoscenza del presupposto. Cfr. L. Nazzicone, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di G. Bonfante-D. Corapi-R. Rordorf-V. Salafia, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 895.

<sup>18</sup> "La regola della riduzione del capitale sociale senza modificazione dell'atto costitutivo subisce però due eccezioni. La prima si ha quando un'apposita clausola statutaria preveda un capitale sociale minimo e la successiva riduzione del capitale per perdite decisa dai soci porti il valore del capitale al di sotto di detta soglia [...]. La seconda si ha invece quando la cooperativa con partecipazioni rappresentate da azioni, dando attuazione alla decisione di ridurre il capitale sociale, sia costretta a ridurre il valore nominale unitario delle relative partecipazioni". Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in "Rivista delle società", 2010, pag. 472.

pregresse) sono pari o superiori al patrimonio netto (voce A dello stato patrimoniale passivo del bilancio di esercizio).

Al riguardo, al fine di evitare lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*duodecies* del codice civile, sarà opportuno convocare immediatamente l'assemblea dei soci affinché deliberi la copertura delle perdite che hanno provocato l'azzeramento del capitale e la ricostituzione dello stesso<sup>19</sup>.

In caso di omissione, gli amministratori risulterebbero responsabili sia dal punto di vista amministrativo (ai sensi dell'art. 2631 del codice civile), sia civilisticamente (ai sensi dell'art. 2392 del codice civile).

#### 4. L'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite

Dal momento che la copertura delle perdite, anche pregresse, e la ricostituzione del capitale sociale sono obiettivi che possono essere realizzati attraverso versamenti specifici dei soci<sup>20</sup> o la rinuncia da parte di uno o più soci di un credito vantato nei confronti della cooperativa stessa<sup>21</sup>, il problema attiene la possibilità e le modalità di attuazione della procedura mediante l'utilizzo delle riserve, anche indivisibili, accantonate nel tempo dalle società cooperative.

Relativamente alle "riserve indivisibili" giova osservare che esse sono, in base all'art. 12, della L. 16 dicembre 1977, n. 904, quelle che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

La lettura dell'art. 2545-*ter*, comma 2, del codice civile, infatti, raccomanda l'utilizzo di tali riser-

ve per la copertura di perdite solo **dopo aver esaurito le riserve destinate ad aumento di capitale** e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento<sup>22</sup>.

Accanto alle due norme (civilistica e della legge speciale) si affiancano poi le disposizioni, di natura tributaria, contenute nell'art. 3, della L. 18 febbraio 1999, n. 28. L'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, disposta dalla comma 1, del citato art. 3, comporta che l'**utilizzo delle riserve a copertura delle perdite** è consentita **senza** che ciò implichi **la decadenza dei benefici fiscali**, a meno che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite<sup>23</sup>.

Tra le riserve inquadrabili come "indivisibili"<sup>24</sup>, sono annoverate quelle così definite dagli statuti sociali, quelle indicate in via "generale" dalla lettera c), comma 1, dell'art. 2514 del codice civile (riserve non distribuibili) e dall'art. 2545-*octies* del codice civile (bilancio straordinario), quelle legali, di cui al comma 1, dell'art. 2545-*quater* del codice civile, anche in presenza di cooperativa a mutualità "diversa" (o non prevalente)<sup>25</sup>.

La **natura indivisibile** di tali riserve non comporta l'indisponibilità delle stesse per altre finalità e, pertanto, le stesse possono essere utilizzate per qualsiasi motivo, non espressamente vietato dalle disposizioni cogenti, compresa la copertura delle perdite; il legislatore riformatore, infatti, ha previsto per tali riserve un'indivisibilità permanente che opera anche in caso di scioglimento della cooperativa e un'indisponibilità

<sup>19</sup> Così anche Cass. 22 maggio 1998, n. 1752, dove si legge: "... in caso di riduzione del capitale per perdite, è applicabile anche alle società cooperative l'art. 2446 c.c., che prevede l'obbligo giuridico di convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci revisori qualora gli amministratori siano inerti".

<sup>20</sup> Si tratta di versamenti in danaro volontariamente effettuati dai soci in assenza di vincoli di proporzionalità sul capitale, che espressamente (e ove così non fosse dovrebbe essere specificato) non prevedono alcun obbligo di rimborso.

<sup>21</sup> La posta di "debito" iscritta tra le passività diventa, in tal modo, parte del patrimonio netto, incrementando il valore dello stesso. Il principio contabile Oic n. 28, a questo proposito si esprime sottolineando la necessità che risulti un'esplicita e preventiva rinuncia dei soci al credito ed alla sua restituzione, affinché si possa avere la trasformazione di detto credito dei soci in "apporto", sotto forma di riserva di capitale.

<sup>22</sup> "Viene in questo modo definitivamente accolta quella sorta di gerarchia nell'utilizzazione delle riserve a copertura delle perdite di esercizio che impone l'utilizzo in via preliminare delle riserve facoltative o divisibili e solo successivamente quello delle riserve indivisibili". Cfr. B. Monachini, *Le riserve di bilancio dopo la riforma*, in "Cooperative e Consorzi" n. 10/2004, pag. 573. In tal senso anche Cass. 2 aprile 2007, n. 8221.

<sup>23</sup> In presenza di perdite i soci, al fine di procedere alla distribuzione di utili e conservare il trattamento fiscale agevolato, dovrebbero non solo reintegrare (o ridurre) il capitale sociale, ma anche ricostituire le riserve indivisibili utilizzate per coprire le perdite. Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative, op.cit.*, pag. XI.

<sup>24</sup> Cfr. L. Macrì-G. Gardella, *Copertura di perdite: limite alla distribuzione degli utili*, in "Cooperative e Consorzi" n. 11/2009, pag. 13.

<sup>25</sup> L'indivisibilità di tali riserve scaturisce dall'interpretazione dell'art. 6, comma 1, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112.

che si configura come un vincolo posto a garanzia dei terzi e dei soci, con la conseguenza che, in presenza di realizzo di perdite, la cooperativa dovrà utilizzare prima le eventuali riserve divisibili, poi le riserve destinate agli aumenti di capitale ed infine le riserve indivisibili<sup>26</sup>.

Sul punto è opportuno ricordare che la Commissione Centrale per le Cooperative<sup>27</sup> aveva espresso parere favorevole sull'utilizzo delle riserve, costituite ai sensi del citato art. 12 della L. n. 904/1977, per la copertura di disavanzi d'esercizio, solo dopo l'esaurimento di quelle disponibili e che un documento di prassi ministeriale<sup>28</sup> è intervenuto a far luce sul possibile contrasto tra la disciplina civilistica e quella tributaria, di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 28/1999. In effetti, l'Amministrazione finanziaria, in tale chiarimento, ha confermato che la riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs. n. 6/2003 non ha disposto né l'abrogazione "esplicita", né tantomeno quella "implicita", del citato art. 3, con la conseguenza che **non si ravvisa alcuna in-**

**compatibilità tra le due disposizioni** in parola, in quanto disciplinano aspetti diversi e complementari dell'utilizzo delle riserve indivisibili a copertura delle perdite; la norma codicistica dispone quando è consentito tale utilizzo, la legge speciale rileva, invece, sotto il profilo tributario e si occupa del momento successivo a tale utilizzo, imponendo, in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve, limiti alla susseguente distribuzione degli utili.

Siddette considerazioni trovano ulteriore giustificazione da un punto di vista contabile, in quanto le scritture inerenti alla copertura delle perdite si muovono all'interno del patrimonio netto, sia nel caso in cui si procede al reintegro attraverso versamenti spontanei dei soci o mediante la rinuncia ai crediti da questi vantati nei confronti della cooperativa, sia nell'ipotesi in cui vengono "gradualmente" utilizzate riserve già esistenti.

In caso di versamenti spontanei dei soci, si avrà:

Banca <i>Stato patrimoniale Attivo</i> C.IV 1)	a	Soci c/reintegri <i>Stato patrimoniale Passivo</i> A.VII
Soci c/reintegri <i>Stato patrimoniale Passivo</i> A.VII	a	Perdite esercizi precedenti <i>Stato patrimoniale Passivo</i> A.VIII

In caso di rinuncia al credito<sup>29</sup>, la scrittura sarà:

<sup>26</sup> R. Genco, *Mutualità esterna, trasformazione delle cooperative e fondi mutualistici*, in "Diritto e Pratica delle Società" n. 3/2003, pagg. 40 e seguenti; F.G. Poggiani, *Trasformazione eterogenea: criticità e aspetti operativi per cooperative e consorzi*, in "Cooperative e Consorzi" n. 2/2010, pag. 16; R. Marcello-N. Lucido, *La devoluzione delle riserve indivisibili*, in "Cooperative e Consorzi" n. 6/2010, pag. 9; IRDEC, *La trasformazione eterogenea: profili civilistici, contabili e fiscali*, Documento n. 3, settembre 2009.

<sup>27</sup> In data 23 gennaio 2009.

<sup>28</sup> Ris. n. 216/E del 12 agosto 2009, in banca dati "fisconline".

<sup>29</sup> La rinuncia ha natura patrimoniale e non reddituale, per cui è da ritenersi non corretto il comportamento di ridurre o eliminare la perdita facendo transitare per il conto economico la rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società, dal momento che si rischierebbe di non dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica. La riduzione, pertanto, potrà avvenire solo dopo aver utilizzato la riserva creata per effetto della rinuncia. Spesso però nella prassi contabile la "remissione" di tale debito viene contabilizzata come sopravvenienza attiva (in quanto riferita al venir meno di passività precedentemente iscritte) che ai fini fiscali non costituisce ricavo tassato per la cooperativa.

Cfr. R. Marcello-F.G. Poggiani, *Cooperative edilizie. Trattamento Iva delle assegnazioni di alloggi ai soci dopo la Manovra anticrisi 2009*, in "il fisco" n. 31/2010, fascicolo 1, pag. 4959.

Debiti di finanziamento v/soci <i>Stato patrimoniale Passivo D.3)</i>	a	Altre riserve <i>Stato patrimoniale Passivo A.VII</i>	
Altre riserve <i>Stato patrimoniale Passivo A.VII</i>	a	Perdite esercizi precedenti <i>Stato patrimoniale Passivo A.VIII</i>	

Nella terza ipotesi si avrà:

Diversi Riserve indivisibili <i>Stato patrimoniale Passivo A.V</i> Riserva legale <i>Stato patrimoniale Passivo A.IV</i> Capitale sociale <i>Stato patrimoniale Passivo A.I</i>	a	Perdite esercizi precedenti <i>Stato patrimoniale Passivo A.VIII</i>	
---	---	---	--

## 5. Limiti alla distribuzione dei ristorni

Un altro interessante aspetto legato alle perdite riguarda l'attribuzione dei ristorni ai soci delle cooperative.

Il **ristorno**, come è noto, si concretizza nelle somme attribuite ai soci sotto forma di **integrazione retributiva**, ovvero a titolo di **restituzione di una parte del prezzo** dei beni e dei servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

Secondo la giurisprudenza, la diversità dei ristorni dagli utili, nel senso che i limiti per la distribuzione dei primi non valgono per i secondi<sup>30</sup>, non implica che gli stessi siano oggetto di un diritto soggettivo del socio, ma è necessario che sia intervenuta una **deliberazione dell'assemblea** in se de di approvazione del bilancio

<sup>30</sup> Un'ulteriore differenziazione del ristorno rispetto all'utile è inquadrabile nella modalità di distribuzione: mentre l'utile costituisce la remunerazione del capitale investito ed è distribuito in funzione della partecipazione sottoscritta dal socio, il ristorno rappresenta uno degli strumenti tecnici per attribuire il vantaggio mutualistico ed è commisurato all'entità dei rapporti di scambio intercorrenti tra socio e cooperativa.

annuale<sup>31</sup>.

Se da un lato, quindi, il ristorno è una **legittima aspettativa** del socio della cooperativa, non meno importante è la circostanza che il ristorno può essere riconosciuto ai soci qualora sussista un effettivo avanzo di gestione e vi siano risorse sufficienti a garantirne l'erogazione.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che, in presenza di perdite, l'organo amministrativo proponesse ai soci una rinuncia al ristorno al fine di destinare gli utili all'immediata copertura della perdita accertata, a svantaggio provvisorio del diritto dei soci all'erogazione degli stessi.

## 6. Conclusioni

A differenza delle società lucrative in cui il capitale sociale ha una valenza di tutela dei creditori sociali, per le cooperative tale funzione è affievolita, considerata la variabilità del capitale sociale e la mancanza di una previsione di un limite

<sup>31</sup> Cfr. Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in banca dati "fisconline". L'assemblea peraltro potrà deliberare la distribuzione dei ristorni anche attraverso un aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

minimo per lo stesso. Tale situazione è in parte compensata dalla previsione di una disciplina più severa in tema di riserve patrimoniali.

Ma l'interrogativo è se c'è un'alternativa e una prassi per le cooperative, in parallelo agli adempimenti da adottare in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale. Se cioè si possa individuare un **minimo di capitale sociale anche per le cooperative** e se la locuzione "perdita del capitale sociale" debba intendersi in senso assoluto o se il valore residuo debba rapportarsi a questo minimo.

Una soluzione al dibattito potrebbe essere quella di dotare la cooperativa di un **capitale sociale "congruo"** o, almeno, non manifestamente inadeguato con l'attività svolta, al fine, principalmente, di evitare che il fabbisogno finanziario non sia coperto neanche con i prestiti dei soci.

Per quanto detto, in caso di risultato positivo di bilancio, dopo gli accantonamenti obbligatori, appare opportuno procedere alla copertura delle perdite, adottando la seguente procedura<sup>32</sup>:

<sup>32</sup> Suggesta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Raccomandazione in tema di copertura delle perdite nelle società cooperative*, op. cit., pag. 7.

- **mantenere un limite minimo di capitale sociale** ed evitare che lo stesso possa scendere, a seguito delle perdite, al di sotto del corrispondente valore minimo di costituzione;
- **provvedere in presenza di utili di esercizio**, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge, alla **copertura delle perdite sociali**, al fine di rendere una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale nonché di evitare la presenza di un patrimonio sociale in cui coesistano ingiustificatamente poste positive e poste negative, che nei fatti si compensano automaticamente;
- **rispettare, nell'utilizzo delle riserve, il grado di disponibilità** delle stesse, come indicato dalla legge e dalla prassi amministrativa, intaccando "*in primis*" quelle eventualmente "divisibili" (art. 2545-ter del codice civile) o facoltative e, solo successivamente, quelle indivisibili o obbligatorie per legge.

Al fine della conservazione dei benefici fiscali occorrerà poi provvedere alla ricostituzione delle suddette riserve indivisibili prima di procedere alla distribuzione degli utili.